

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

290° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

4 ^a - Difesa	Pag.	4
6 ^a - Finanze e tesoro	»	6
9 ^a - Agricoltura	»	11
11 ^a - Lavoro	»	13
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	»	3

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	Pag.	14
--	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta inizia alle ore 12,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta il senatore Di Lembo, in sostituzione del senatore De Carolis, dimissionario. Informa altresì che l'incarico di relatore per la Regione Campania, che in precedenza spettava al senatore De Carolis, è pertanto attribuito al senatore Di Lembo.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 10*, contro il senatore Andreatta per concorso nel reato di peculato (artt. 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del Codice penale).

Dopo interventi procedurali dei senatori Cioce, Benedetti, Di Lembo, Accili, Lapenta e del Presidente, la Giunta rinvia la discussione.

2) *Doc. IV, n. 17*, contro il senatore Fossa per concorso nei reati di cui agli articoli 216, 219, 223 della legge sul fallimento e per il reato di appropriazione indebita (artt. 61, n. 11, e 646 del Codice penale).

La Giunta rinvia la discussione poichè non è ancora pervenuta la documentazione richiesta.

3) *Doc. IV, n. 55*, contro il senatore Riva per concorso nel reato di interesse privato in atti di ufficio (artt. 110, 324 del Codice penale).

Il senatore Cioce chiede un rinvio per consentire alla Giunta di acquisire taluni elementi di documentazione.

La Giunta acconsente.

4) *Doc. IV, n. 58*, contro il senatore Riccardelli per il reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Il Presidente dà lettura della memoria inviata dal senatore Riccardelli, il quale chiede che la Giunta conceda l'autorizzazione a procedere.

Dopo interventi dei senatori Lapenta e Di Lembo, la Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

5) *Doc. IV, n. 60*: autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del senatore Claudio Vitalone in qualità di testimone.

Dopo interventi dei senatori Lapenta, Cioce, Benedetti e del Presidente, la Giunta rinvia la discussione.

Infine la Giunta rinvia ad una successiva seduta l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,35.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
LEPRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Scovacricchi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione di un servizio civile presso i comuni, loro consorzi, le comunità montane e collinari sostitutivo del servizio militare di leva per i giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, per il loro impiego nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane** » (13), d'iniziativa dei senatori Lepre ed altri

(Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

« **Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730** » (387), d'iniziativa dei senatori Giust ed altri

« **Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546** » (906), d'iniziativa dei senatori Bacicchi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso il 21 gennaio scorso.

Il relatore Fallucchi ricorda anzitutto l'intento dei tre disegni di legge, che sono stati proposti per ovviare alla situazione determinatasi nelle zone del Friuli-Venezia Giulia

colpite dagli eventi sismici nell'anno 1976 e nelle quali circa 5.000 giovani sono in attesa di svolgere nei vigili del fuoco il previsto servizio sostitutivo di quello militare di leva.

Il relatore riferisce quindi sui lavori della Sottocommissione costituita (il 21 gennaio 1981) per la redazione di un testo unificato delle tre iniziative. Sottolinea i punti di convergenza verificati nel corso dei predetti lavori che si traducono nelle seguenti proposte: escludere ogni proroga ulteriore delle disposizioni della legge 30 ottobre 1976 numero 730, stabilendosi il 1981 come limite temporale massimo per l'applicabilità del servizio sostitutivo presso i vigili del fuoco; prevedere l'esonero dal servizio di leva per i giovani che entro 18 mesi non siano chiamati a svolgere il servizio sostitutivo per la limitatezza delle strutture dei vigili del fuoco nonché l'esonero immediato per i giovani residenti nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati.

Preoccupazione della Sottocommissione, rileva il senatore Fallucchi, è da un lato quella di evitare una indiscriminata dispensa dalla leva dei giovani dei comuni terremotati del Friuli e dall'altro di risolvere un problema obiettivo determinatosi nell'applicazione della legge n. 730.

Il relatore conclude chiedendo alla Commissione di approvare le proposte della Sottocommissione onde consentire alla stessa la presentazione del testo unificato. Il senatore Fallucchi propone altresì di richiedere al Presidente del Senato il passaggio dei tre disegni di legge nella sede deliberante.

Nella discussione intervengono favorevolmente i senatori Margotto, Giust, Bacicchi, Signori e Finestra.

Dopo che il presidente Lepre ha chiarito al senatore Corallo che l'impostazione dei provvedimenti in esame appare più limitativa rispetto alle misure adottate in materia di servizio civile sostitutivo nel Belice, la

Commissione accoglie all'unanimità le indicazioni della Sottocommissione e, con il consenso unanime dei componenti e del rappresentante del Governo, la proposta di richiedere al Presidente del Senato il passaggio in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Lepre avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 22 luglio alle ore 9,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Tambroni Armaroli e per il tesoro Tiraboschi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Bonazzi ricorda la proposta dei senatori Comunisti di un intervento in Commissione del Ministro delle finanze, per una esposizione degli obiettivi del nuovo Governo, specialmente in riferimento ai problemi dell'IRPEF, della ristrutturazione del Ministero delle finanze, e della Guardia di finanza. Dichiarò di confermare tale proposta: ritiene inoltre estremamente urgente l'incontro in questione, mentre l'intervento del Ministro del tesoro sui problemi della Zecca potrebbe essere procrastinato.

Il presidente Segnana dichiara di aver inoltrato la richiesta al Ministro delle finanze, anche per istanza di altri Gruppi: il ministro Formica si è dichiarato disponibile a tale intervento in Commissione già nella prossima settimana. Occorrerà tuttavia aver presente i tempi necessari per il completamento dell'esame dei disegni di legge nn. 1441 e 1498, che rivestono la massima urgenza, e relativi, il primo al sistema informativo del Ministero delle finanze, ed il secondo (assegnato alle Commissioni riunite 6^a e 9^a) al credito agrario.

Il Presidente dà comunicazione di un telegramma con il quale l'associazione nazionale danneggiati di guerra chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 604.

IN SEDE REFERENTE

« **Proroga del termine previsto per la regolamentazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, numero 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891** » (1490), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri
(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il presidente Segnana, in via preliminare, propone che, in considerazione dell'urgenza dell'obiettivo perseguito dal provvedimento, la Commissione richieda alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. All'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo la proposta è accolta.

IN SEDE REDIGENTE

« **Norme per l'ampliamento e la integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze** » (1441)
(*Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento*)
(Discussione e rinvio)

Il senatore Triglia riferisce sul provvedimento. Considera anzitutto la proroga temporanea per 20 mesi della convenzione stipulata con la Società generale di informatica SOGEI il 12 agosto 1976, proroga proposta dal disegno di legge governativo al terzo comma dell'articolo 8. Richiama anzitutto le modalità e il carattere della convenzione allora stipulata, ed il quadro poco soddisfacente della situazione precedente, che non presentava possibilità di sbocco per l'automazione dei servizi dell'amministrazione delle finanze, così da sollecitare l'iniziativa dei ministri Visentini prima e Stammati poi, che ha portato alla convenzione stessa. Infatti il nuovo programma dell'anagrafe tributaria è stato fondato, allora, sulla base dello studio, compiuto dall'apposita Commissione, della situazione creatasi a seguito delle difficoltà incontrate dal « progetto Ate-

na ». Le direttive allora elaborate sono state seguite e realizzate dalla SOGEI — una società di proprietà per l'80 per cento dell'IRI e per il 20 per cento della Banca d'Italia — sulla base della convenzione anzidetta.

Il relatore Triglia si sofferma ad esporre in dettaglio i risultati conseguiti (realizzati in una piena osmosi tra la SOGEI ed i quadri della pubblica amministrazione, che hanno mantenuto i controlli e le attribuzioni loro spettanti). Gli obiettivi possono dirsi integralmente raggiunti, poichè tutti i 700 uffici delle imposte dirette sono ormai in quotidiano collegamento con l'anagrafe tributaria; inoltre gli uffici IVA sono stati alleggeriti di gran parte dei loro compiti, e, per quanto concerne l'attività dell'Ufficio del registro, sono stati assunti e codificati nell'anagrafe oltre 10 milioni di atti (più di 3 milioni all'anno a partire dal 1978). Per le imposte dirette in particolare, i compiti di controllo formale delle dichiarazioni, i raffronti fra i quadri, in gran parte anche i calcoli conclusivi sulle singole dichiarazioni, non gravano più sugli uffici tributari.

Nell'insieme si può dire che i dati incamerati dall'anagrafe tributaria sono di quantità tale da poter essere utilizzati soltanto in minima parte dall'amministrazione finanziaria, allo stato attuale (la riforma dell'amministrazione finanziaria dovrà consentire un'utilizzazione sostanziosa dei dati anzidetti).

Il relatore passa a considerare la più recente convenzione (stipulata il 20 marzo 1981 con la SOGEI) per la realizzazione dei centri di servizio di Roma e di Milano. A tale riguardo si deve rilevare che per la completezza e la piena funzionalità del sistema occorre integrare in esso le amministrazioni delle dogane e del catasto. Ciò richiede un potenziamento generale della struttura del Ministero delle finanze e soprattutto una adeguata predisposizione di personale specializzato: a tal fine è indispensabile identificare le nuove mansioni nel settore dell'informatica (specialmente quelle di analista e analista programmatore) e provvedere incentivi economici e normativi adeguati per tale personale, anche ad evitare l'esodo di quello già istruito e preparato dall'ammini-

nistrazione. La predisposizione di queste nuove strutture (da impostare nell'ambito dell'iniziativa generale prevista per tutta la pubblica amministrazione) non è compito facile: viene affrontato nella sede più idonea con il disegno di legge n. 1114 per la riforma dell'amministrazione delle finanze.

Pertanto, il senatore Triglia esprime l'avisio che gli articoli 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge debbano essere stralciati, per poter essere esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 1114 (sulla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria). D'altra parte, la stessa soluzione ritiene poi che andrebbe adottata anche per gli articoli 2 e 3, che prevedono l'istituzione del Comitato tecnico per il sistema informativo. Resterebbe quindi una assai limitata normativa da prendere in immediato esame, e poichè la convenzione con la SOGEI scade il 1° settembre prossimo (una data alla quale è impensabile che l'amministrazione possa assumere in proprio i relevantissimi compiti in questione, mentre una paralisi dei servizi sarebbe gravissima) si rende necessario approvare la sopraccennata proroga della convenzione di cui al terzo comma dell'articolo 8, stralciando quindi la restante normativa.

Il relatore osserva inoltre che la durata di 20 mesi ivi proposta per la proroga sembra insufficiente per consentire alla SOGEI una razionale attività ed al Parlamento una meditata preparazione delle future convenzioni. Nel prorogare (per un periodo quindi di almeno tre anni) converrebbe anche introdurre nella convenzione l'assunzione nel sistema delle dogane e del catasto.

Segue il dibattito.

Il senatore Berlanda afferma che il Parlamento ed il Paese possono essere soddisfatti della realizzazione attuale, che rende disponibile per l'amministrazione delle finanze un enorme materiale conoscitivo, tale da far progredire sostanzialmente la quantità e la qualità della sua attività, (allorquando sarà in grado di utilizzare il materiale stesso).

Il senatore Berlanda si dichiara poi favorevole allo stralcio proposto dal relatore e condivide anche la proposta di prorogare la convenzione oltre i venti mesi.

Passa quindi a considerare le ragioni che militano a favore del ricorso esterno per i servizi in questione, ragioni evidenti soprattutto quando si tiene conto che vi è una tendenza generale, all'estero e anche in Italia, a considerare molto più conveniente per l'ente pubblico acquisire all'esterno i servizi da fornire ai cittadini, anzichè produrli in proprio. D'altra parte, il caso dell'anagrafe tributaria è quello in cui tale convenienza si manifesta più nettamente. Poichè si è constatato che la via intrapresa ha dato ottimi risultati, non resta che trarne le logiche conseguenze.

Il senatore Bonazzi chiede di conoscere l'avviso del Governo sulla proposta di esaminare soltanto gli ultimi commi dell'articolo 8 e di stralciare la restante normativa del disegno di legge.

Il sottosegretario Tambroni dichiara anzitutto che il Governo avrebbe preferito portare avanti il disegno di legge nella sua interezza: si rende conto tuttavia che è impossibile pervenire all'approvazione integrale in tempo utile rispetto alla scadenza della convenzione. Riguardo alla proroga di tale convenzione d'altra parte, il Governo ritiene preferibile attenersi alla durata di venti mesi, poichè se anche si viene nell'idea di introdurre elementi nuovi nel rapporto con la SOGEI, ciò richiede uno studio adeguato, e quindi lo si deve fare al di fuori di tale proroga temporanea. Avverte inoltre che l'alternativa è tuttora fra l'ipotesi di continuare definitivamente con il ricorso all'esterno e quella di riassorbire tali servizi nuovi nell'amministrazione: a tal fine non mancherebbero nell'ambito dell'amministrazione delle finanze numerosi funzionari seriamente preparati.

Il relatore Triglia osserva che non si pone di fronte al Parlamento una scelta netta e definitiva per l'una o l'altra delle due soluzioni, essendo più opportuno prevedere una certa duttilità di fronte al problema del ricorso esterno. Esprime quindi l'avviso che sarebbe assai utile per la Commissione una visita al nuovo impianto per l'anagrafe tributaria in Roma.

Il presidente Segnana si dichiara favorevole a tale suggerimento; propone poi che si

visitino anche alcune delle più importanti dogane, per acquisire una diretta conoscenza delle nuove e notevoli attrezzature predisposte di recente in tali servizi, ai fini dell'esame del ricordato disegno di legge n. 1114.

Si conviene infine di riprendere e concludere l'esame del disegno di legge n. 1441 nella prossima settimana: il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 18,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni intese a snellire e ad accelerare le procedure per la definizione delle residue pratiche per danni di guerra, requisizioni e danni alleati, debiti delle formazioni partigiane » (604)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 marzo e rinviata in quella dell'8 aprile.

Il relatore Nepi riferisce sul nuovo testo redatto dalla Sottocommissione, che modifica radicalmente il testo proposto dal Governo. Ricordato l'intenso lavoro, della Commissione prima e della Sottocommissione poi, sottolinea il carattere innovativo del provvedimento, che tende a dare una risposta definitiva al problema della liquidazione dei danni di guerra.

Gli obiettivi che il disegno di legge si propone sono sostanzialmente quello dell'istituzione dell'istanza di conferma, onde far accedere alla nuova normativa tutti gli aventi diritto, e quello della semplificazione delle procedure. Con il provvedimento poi si istituiscono forme di liquidazione forfettaria, onde evitare indennizzi in misura ridicola, si riducono i tempi e le semestralità dei rimborsi, si potenzia il personale della amministrazione addetto al settore e si sopprime infine la Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro.

Ricordata la serie dei provvedimenti che dalla fine della guerra ad oggi hanno disciplinato la materia e forniti i dati relativi al numero delle pratiche ancora da

evadere, il relatore passa ad illustrare i singoli articoli del testo proposto.

L'articolo 1 istituisce l'istanza di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale. L'articolo 2 fissa nel 31 maggio 1982 il termine di presentazione delle citate istanze di conferma, trascorso il quale gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte. L'articolo 3 stabilisce il termine (28 febbraio 1982) entro il quale i destinatari di provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti debbono provvedere allo invio dei documenti stessi. L'articolo 4 disciplina la richiesta dell'amministrazione di notizie, atti e documenti, mentre l'articolo 5 precisa che la decadenza prevista negli articoli precedenti opera solo nei confronti dei soggetti inadempienti ovvero limitatamente ai beni per i quali non sia stata prodotta la documentazione. L'articolo 6 stabilisce misure per la semplificazione delle procedure e per il coordinamento con la normativa vigente, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità di liquidazioni forfettarie per i danni denunciati in misura non superiore alle lire 30.000. A tale proposito il relatore si domanda se non sia opportuno ridurre tale misura a lire 15.000.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di valutazione dei danni di guerra assoggettabili a liquidazione forfettaria, mentre l'articolo 9 fissa il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato, stabilendo altresì i casi in cui non si fa luogo a conguaglio. L'articolo 10 prevede la possibilità che il Ministro del tesoro demandi ad uffici diversi la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alla liquidazione dei danni di guerra. L'articolo 12 disciplina le agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria, mentre l'articolo 13 fissa le modalità dei pagamenti rateali. A questo articolo il relatore propone un emendamento, istitutivo di un comma aggiuntivo, tendente a fissare nello 0,60 per cento la ritenuta a favore dell'Associazione nazionale danneggiati di guerra.

L'articolo 14 prevede assunzioni temporanee di personale, nel limite di un contingente massimo di 200 unità e fino al 31 marzo 1985, mentre l'articolo 15 ne fissa il trattamento economico, previdenziale e sanitario, il cui onere viene individuato, nell'articolo 16, in 400 milioni per l'anno in corso, in 1500 milioni l'anno per il 1982, il 1983 e il 1984, ed in 700 milioni per il 1985. L'articolo 17 prevede la soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra delle intendenze di finanza, mentre l'articolo 18 sopprime il Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra. L'articolo 19 infine trasferisce le competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

È infine proposta la modifica del titolo del provvedimento, che dovrebbe divenire: « Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ».

Il relatore conclude facendo notare come, se non tutte, molte delle proposte avanzate dall'Associazione nazionale dei danneggiati di guerra risultino in tal modo accolte, e invitando la commissione ad avallare le conclusioni illustrate.

Segue il dibattito.

Il senatore Sega afferma che l'intero svolgimento della vicenda dimostra l'incapacità di fondo dello Stato e dei vari Governi che si sono succeduti nel periodo postbellico di risolvere positivamente i problemi dei danneggiati di guerra, come dimostra anche l'inqualificabile entità del numero di domande tuttora inevase.

Si augura quindi che il provvedimento porti alla radicale liquidazione del problema, in tempi definiti e mediante un sostanziale snellimento delle procedure.

Dichiaratosi contrario alla ventilata proposta di una riapertura dei termini, che già in altri casi ha dato adito a gravi fenomeni di speculazione, annuncia il sostanziale favore del Gruppo comunista al testo proposto dalla Sottocommissione, che rap-

presenta un gesto, seppur tardivo, di giustizia e si dichiara in particolare favorevole al mantenimento di esso a proposito della entità dei danni minimi soggetti alla liquidazione forfettaria.

Il sottosegretario Tiraboschi avverte che il Governo è favorevole al testo proposto dalla Sottocommissione, che ha il pregio di mirare a definire compiutamente in tempi rapidi l'intera materia.

Dichiaratosi poi favorevole al proposto snellimento delle procedure, annuncia lo sfavore del Governo nei confronti di una eventuale riapertura dei termini.

Conclude con apprezzamenti per il positivo lavoro compiuto, che ha tenuto conto

di molte istanze pervenute dall'Associazione nazionale danneggiati di guerra, e con l'auspicio che anche la Camera dei deputati approvi sollecitamente il provvedimento.

Si passa all'esame degli articoli.

Dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti presentati dal senatore Landolfi, vengono separatamente approvati tutti gli articoli proposti dalla Sottocommissione, (salvo l'articolo 13, che viene modificato secondo la proposta del relatore), ed il nuovo titolo.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,35.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
FINESSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Fabbri.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana** » (1384), d'iniziativa del senatore Finessi

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente Finessi riassume il dibattito ricordando che il sottosegretario Fabbri ha presentato un emendamento aggiuntivo per l'introduzione del tracciante nel latte in polvere importato non destinato ad uso alimentare umano nè alla riesportazione — emendamento che egli condivide — ed annunciando che la Commissione giustizia ha fatto pervenire parere favorevole al disegno di legge.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore Sassone, rilevato che col provvedimento in esame il legislatore provvede ad integrare la normativa della legge n. 138 del 1974 esplicitando che le bevande ottenute con miscelazione di latte in polvere ricostituito con altre sostanze, in qualsiasi proporzione, rientrano nel divieto di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge e posto l'accento sull'emendamento avanzato dal rappresentante del Governo per l'introduzione del rivelatore nel latte in polvere importato, osserva che ci si trova

di fronte a strumenti di tutela richiesti dagli allevatori stessi.

Rilevato quindi, in ordine alle modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale per l'applicazione del rivelatore, che occorre si proceda con urgenza, passa a soffermarsi sul generale problema delle frodi e delle sofisticazioni su tutto il comparto lattiero-caseario; occorre agire a tutela dei nostri prodotti tipici, come quelli della regione Piemonte, che ben meritano un riconoscimento ufficiale della loro particolare intrinseca qualità. Tale forma di garanzia, che è di stimolo della nostra zootecnia — comparto non certamente secondario nell'economia del nostro Paese — dovrebbe essere opportunamente rafforzata in relazione all'attuazione del piano agricolo alimentare.

Il senatore Sassone conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge e ribadendo l'esigenza che, al di là dei singoli provvedimenti legislativi, si giunga ad una valutazione complessiva per un'organica difesa dei prodotti zootecnici.

Il senatore Miraglia chiede se, al fine di giungere ad un provvedimento organico, siano state sentite le organizzazioni professionali e come si intenda agire per scongiurare il continuo pericolo delle frodi e delle sofisticazioni per il quale è necessario un rafforzamento dei nuclei operativi attualmente esistenti.

Il presidente Finessi fa quindi presente che il problema della difesa dei produttori zootecnici contro la sleale concorrenza e le sofisticazioni è già a tutti noto da tempo nei suoi termini essenziali.

Il senatore Lazzari, dettosi d'accordo sul disegno di legge in esame che, egli sottolinea, tocca un punto essenziale della tutela del comparto in questione, pone l'esigenza di affrontare in modo organico il problema dell'adulterazione sia per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, sia per quanto attiene a tutti gli altri settori agro-alimentari.

Condivide l'apprezzamento per l'iniziativa legislativa del presidente Finessi e si dichiara d'accordo anche sull'emendamento del rappresentante del Governo. Conclude chiedendosi se possano considerarsi sufficienti sul piano operativo e scientifico i mezzi di cui il Ministero dispone per l'introduzione del rivelatore ed il relativo controllo.

Il senatore Bussetti, dichiarato di condividere le considerazioni esposte dal senatore Miraglia, prospetta l'opportunità di inserire una norma per il richiamo delle sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 138 del 1974.

Replicano agli oratori intervenuti nel dibattito il relatore Mineo che concorda su quanto prospettato dal senatore Bussetti e si dice favorevole all'emendamento del Governo, e il sottosegretario Fabbri, che prende atto della unanime convergenza manifestata dalla Commissione sul provvedimento e dichiara di accogliere la richiesta di una politica organica nella lotta alle sofisticazioni e alle frodi che danneggiano il settore lattiero-caseario, quello vitivinicolo ed altri comparti agro-alimentari.

Rilevato quindi che la lotta in questione richiede non un semplice provvedimento legislativo ma un insieme convergente di azioni ai vari livelli, conviene sulla opportunità di svolgere un apposito dibattito su questo argomento, oltre che sulla situazione generale in cui si trovano i settori ortofrutticolo e zootecnico e aggiunge che l'introduzione del rivelatore per il latte in polvere è una annosa questione sulla quale è ben conosciuto il punto di vista delle organizzazioni dei produttori che hanno sempre sollecitato un simile strumento di difesa. Conclude convenendo sulla necessità che le modalità

di introduzione del tracciante vengano stabilite dal Ministero al più presto — e a tal riguardo auspica che il provvedimento venga sollecitamente approvato dal Parlamento — e presentando un emendamento che recepisce l'esigenza prospettata dal senatore Bussetti per il riferimento alle sanzioni dell'articolo 6 della legge n. 138.

Si passa all'esame degli articoli.

La Commissione approva la norma di cui all'articolo unico del testo del proponente, che diviene articolo 1 venendo successivamente approvati gli articoli 2 e 3 proposti dal Sottosegretario Fabbri e concernenti rispettivamente l'introduzione del rivelatore chimico nel latte in polvere e il riferimento alle sanzioni.

La Commissione quindi accoglie il disegno di legge nel suo complesso modificandone il titolo («Integrazioni alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana »).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Chielli chiede che il rappresentante del Governo riferisca alla Commissione in ordine all'attuazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alle norme concernenti le associazioni degli apicoltori e con particolare riferimento al decreto emanato in materia dal predetto dicastero in data 30 giugno 1981.

Il presidente Finessi assicura che si adopererà nel senso richiesto dal senatore Chielli; analoga assicurazione fornisce il sottosegretario Fabbri che riferirà al Ministro con l'urgenza che il caso richiede.

La seduta termina alle ore 9,50.

LAVORO (11^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
CENGARLE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Malvestio.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno** » (1467-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Si prosegue l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Cazzato dichiara che il Gruppo comunista è favorevole alla conversione in legge del decreto in esame (nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento) pur nella consapevolezza che l'allargamento delle fattispecie che originariamente erano state considerate dal Senato, oltre a stravolgere le finalità del provvedimento, comporta rischi notevoli le cui conseguenze saranno valutabili anche a breve termine.

Il senatore Giovannetti, riprendendo le considerazioni espresse nella seduta di ieri, sottolinea che con l'inserimento del comma aggiuntivo all'articolo 1, voluto dalla Camera dei deputati, deve ritenersi definitivamente sfatata la convinzione che soltanto in favore del meridione d'Italia si adottino interventi di natura assistenziale.

Conclusosi il dibattito, hanno luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore Manente Comunale richiama i rilievi e le perplessità illustrate in sede di relazione, rammaricandosi che l'altro ramo del Parlamento non sia stato in grado, dopo ben due anni, di concludere l'iter del disegno di legge n. 760, in materia di collocamento, mobilità e integrazione salariale. Ribadisce quindi la sua opinione favorevole al provvedimento soltanto al fine di non deludere le aspettative dei lavoratori interessati.

Il sottosegretario Malvestio, riassunto brevemente l'iter del disegno di legge alla Camera dei deputati, ricorda che il Governo si è trovato di fronte a precise proposte di modifica concordate tra quasi tutti i gruppi parlamentari. Anche il Governo condivide l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 760, ma sottolinea altresì l'esigenza di una rapida conversione in legge del decreto in esame per venire incontro alle necessità dei lavoratori del Mezzogiorno.

Si dà infine mandato al relatore Manente Comunale di riferire oralmente in Assemblea (chiedendone la relativa autorizzazione) in senso favorevole alla conversione del decreto, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

SUL COLLOCAMENTO DEI GIOVANI NELLE ZONE TERREMOTATE

Il senatore Ziccardi, ricordato che talune Commissioni circoscrizionali, previste dai provvedimenti legislativi in materia di occupazione nelle zone terremotate, sono state costituite dopo la scadenza del termine stabilito, e sottolineato che tale circostanza viene a pregiudicare il collocamento al lavoro dei giovani residenti nelle predette zone, invita il Governo a risolvere il problema attraverso l'adozione di idonee iniziative.

Il sottosegretario Malvestio prende atto della richiesta.

La seduta termina alle ore 11,35.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giust, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

1195 — « Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere.*